

N. 3219/2020 R.G.L.



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 3219/2020 RGL pendente

tra

APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS

A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE

con l'intervento adesivo dipendente di

LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sentiti i procuratori delle parti, sciogliendo la riserva assunta, così provvede;

FATTO E DIRITTO

APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS e A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE proponevano ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione, avverso la I.N.P.S., chiedendo al Giudice, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta

- dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, consistente nell'aver disposto con l'art. 1, comma 2, del DPCM 17.2.2017, la limitazione del diritto alla prestazione prevista dall'art. 1, comma 355 L. 11.12.2016 n. 232 ai soli stranieri titolari di permesso di lungo periodo;

- della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver disposto, con la circolare n. 27 del 14.2.2020, la limitazione del diritto alla predetta prestazione alle sole categorie di stranieri indicate al punto 3 della predetta circolare;

2. ordinare, alle amministrazioni convenute di cessare immediatamente tali condotte discriminatorie e pertanto:

omissis...

conclusioni, parte ricorrente non chiedeva solo la modifica del DPCM e della circolare, ma anche di *“assumere ogni opportuno provvedimento”*, domanda in cui deve ritenersi comunque compresa anche la disapplicazione. Peraltro, deve osservarsi che la disapplicazione della disciplina nazionale in conflitto con il diritto comunitario è in ogni caso compito del Giudice nazionale.

Il diniego, quindi, agli stranieri non muniti di permesso di lungo soggiorno alle agevolazioni oggetto di causa integra una discriminazione diretta, con la conseguente necessità di accogliere il ricorso.

Devono essere, quindi, disapplicati sia il DPCM citato che la circolare di I.N.P.S. per il carattere discriminatorio delle condotte consistenti nella concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 355 L. 11.12.2016 n. 232, ai soli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, con conseguente ordine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'I.N.P.S. di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti, senza necessità di pubblicazione.

Tenuto conto della novità della questione, le spese di lite devono essere compensate per un mezzo nei rapporti tra le parti, con la condanna di I.N.P.S. e della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite residue, già operata la compensazione per un mezzo, liquidate in € 1.200,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, per la ricorrente APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS con distrazione in favore degli avv.ti Guariso Alberto, Neri Livio e per LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale con distrazione in favore dell'avv. Gaetano De Luca, dichiaratosi antistatario.

PQM

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione,

OMISSIS...

DICHIARA

il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'I.N.P.S., consistente nel diniego dell'agevolazione economica di cui all'art. 1, comma 355 L. 11.12.2016 n. 232 ai soli stranieri titolari di permesso di lungo periodo

ORDINA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'I.N.P.S. di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 1, comma 355 L. 11.12.2016 n. 232, come integrato nel resto dal DPCM 17.2.17;

omissis...

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 09/11/2020

Il Giudice

Dr.ssa Eleonora De Carlo

Pagina 16